

Ai fini della razionale meccanizzazione delle scritture doganali e delle relative contabilità, in tutti i casi in cui le norme doganali e quelle di contabilità generale dello Stato prescrivono l'uso di registri o bollettari, anche a rigoroso rendiconto, detti registri e bollettari potranno essere sostituiti, tenuto conto delle esigenze tecniche e funzionali dei macchinari da impiegare, con fogli mobili, schede od altri supporti idonei alla scrittura, perforazione o rilevazione meccanografica; le modalità per la loro classificazione, numerazione, raggruppamento, tenuta in evidenza ed archiviazione nonché per il loro collegamento con le altre scritture e contabilità sono stabilite dal Ministro per le finanze di concerto, ove occorra, con il Ministro per il tesoro. Qualora le esigenze dei macchinari lo richiedano, potrà, altresì, prescindere dalla scritturazione in tutte lettere, nei casi in cui è prescritta dalle vigenti disposizioni, di cifre numeriche relative a somme o quantità.

Le quietanze ottenute con sistemi meccanografici, sottoscritte dal contabile che le rilascia, hanno piena efficacia probatoria, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 21, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

E' in facoltà del Ministro per le finanze di consentire che la conservazione in archivio delle scritture doganali sia sostituita con la riproduzione su microfilms, ovvero con l'uso di memorizzazioni elettroniche.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre, d'intesa con il Ministro per il tesoro, esperimenti di meccanizzazione delle scritture doganali e delle relative contabilità presso alcuni uffici doganali. Con i successivi provvedimenti delegati da emanarsi in attuazione della legge 23 gennaio 1968, n. 29, potranno essere stabilite altre disposizioni ritenute necessarie per realizzare la razionale meccanizzazione delle scritture doganali e delle relative contabilità, anche in relazione ai risultati dei predetti esperimenti.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Abrogazione di norme incompatibili

Oltre a quanto espressamente previsto negli articoli 1, 4, 6, 7 e 23, sono abrogate tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quelle del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR — BOSCO — MORO —
GAVA — CARON — COLOMBO E.
— SEDATI — GASPARI
— MAGRI — MISASI —
COLOMBO V. — SCAGLIA —
VALSECCHI

Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 233, foglio n. 53. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° dicembre 1969.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato dei mototrasporti piccoli: MTP 9740 e MTP 9741.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

I mototrasporti piccoli: MTP 9740 e MTP 9741 sono iscritti nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 5 agosto 1969.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1969

SARAGAT

GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1970
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 379

(1782)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 gennaio 1970.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del C. T. « Geniere ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Il C.T. « Geniere » è iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 17 gennaio 1970.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1970

SARAGAT

GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1970
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 369

(1842)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1969.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Pesaro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1969, registro n. 14, foglio n. 343, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Pesaro;